

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

4.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	25
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (967)	25
PRESIDENTE	25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45
BIAGIONI	25, 27, 29
BRINI	41
DAMICO	31, 33, 41, 42, 44
D'ANGELO	26, 28, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 45
ERMINERO	27, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41
FELICI	36
IOZZELLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
MATTA	28, 36
MILANI	44
PATRIARCA	40, 42, 43
PELLICANI MICHELE	27, 28, 40
RIGHETTI, <i>Relatore</i>	26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43
SERVELLO	26, 27, 30, 31, 36, 39, 40, 41
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	45

La seduta comincia alle 9,45.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Di Leo e Matta sostituiscono rispettivamente i deputati Laforgia e Medi nella seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole ».

BIAGIONI. Prima del passaggio all'esame degli articoli vorrei fare una proposta. Desidero rilevare che questo provvedimento, che ho seguito quasi per tutta una legislatura, è andato avanti fra molte preplexità e difficoltà. Come tutti sanno il disegno di legge

fu approvato dalla Commissione in sede legislativa, ma per lo scioglimento anticipato delle Camere non fu possibile arrivare all'approvazione definitiva da parte del Senato. Ora, quelle perplessità riaffiorano; e lo si vede dagli emendamenti proposti dai diversi gruppi politici. Voglio anche far rilevare che prima la maggior parte delle società distributrici si era dichiarata d'accordo sul provvedimento, mentre oggi questo accordo non esiste più. Esse oggi propongono l'abolizione dell'articolo 6 del disegno di legge che ritengono farraginoso e di difficile applicazione. In considerazione di quanto ho detto ed al fine di rendere il disegno di legge applicabile e apportatore di chiarezza nel settore della distribuzione dei gas liquefatti, propongo un breve rinvio della discussione e chiedo la costituzione di un comitato ristretto che riesami la situazione alla luce dei fatti nuovi che si possono essere verificati a distanza di un anno.

PRESIDENTE. Per riesaminare la situazione e riconsiderare quanto fu fatto nella passata legislatura, non ci possiamo avvalere di un comitato ristretto o per lo meno, se volessimo agire in questo senso, dovremmo farlo in maniera informale attraverso contratti promossi dal relatore assistito dai rappresentanti dei gruppi. Riferisco a questo proposito il testo di una circolare della Presidenza della Camera: « Nel corso delle passate legislature le Commissioni hanno fatto spesso ricorso, in sede legislativa, alla costituzione, attraverso formale deliberazione, di comitati ristretti per l'elaborazione di proposte relative agli articoli. Tale procedura non è prevista da norme regolamentari, per quanto ne riconosca l'indubbia utilità sul piano pratico. Suggesto pertanto che il compito di formulare proposte alla Commissione sia normalmente affidato al relatore, il quale consulterà, anche collegialmente, gli esponenti dei gruppi nella Commissione, esponendo poi le opinioni difformi o conformi comunque riscontrate ».

RIGHETTI, Relatore. Ho già espresso le ragioni per cui ero e rimango fermamente contrario sia alla consultazione delle società e sia alla costituzione di un comitato ristretto. Non ci sono, infatti, né osservazioni e né rilievi mossi all'attuale testo del disegno di legge che non siano già stati ampiamente conosciuti e profondamente esaminati e dibattuti dalla Commissione nel corso della passata legislatura. Aggiungo una ulteriore considerazione: quasi tutte queste argomentazioni, oltre ad essere ampiamente note, sono di una

semplicità - vorrei dire - addirittura infantile, per quanto riguarda la loro comprensione. Ritengo, pertanto, come ho detto nella seduta di ieri e come ora ribadisco, che un rinvio, nella presente condizione, non sarebbe di alcuna utilità ai fini dell'approfondimento dell'argomento in esame.

D'ANGELO. Come è noto, l'elemento più controverso di questo provvedimento è quello inerente alla scelta del sistema assicurativo e della relativa « polizza di utenza », con esclusione di ogni tipo di cauzione a carico dell'utente. Vorrei ricordare che l'alternativa tra le due possibili soluzioni fu uno dei problemi centrali sui quali la Commissione si intrattenne a lungo nel corso della passata legislatura, definendo quindi con chiarezza la propria posizione. Su tale posizione il nostro gruppo ha espresso a suo tempo il suo favorevole orientamento, che è stato da me riconfermato anche durante la seduta di ieri. Noi riteniamo, infatti, che il sistema più valido, e dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei cittadini e ai fini del recupero delle bombole (la cui dispersione costituisce uno dei fattori più rilevanti tra quelli che concorrono all'accadere dei sinistri), sia quello della « polizza di utenza », mentre abbiamo espresso chiaramente la nostra contrarietà al sistema della cauzione: contrarietà che si giustifica per i motivi che nel mio intervento nella seduta di ieri ho rapidamente illustrato e che, del resto, anche gli altri gruppi, nel corso della discussione svoltasi nella passata legislatura, mostrarono di condividere.

Sulla base di questa premessa, debbo dichiarare che il nostro gruppo è contrario alla richiesta avanzata dall'onorevole Biagioni. Infatti, se è vero che il problema centrale è quello di scegliere uno dei due possibili sistemi (cauzione o polizza di utenza), è agevole rilevare che l'attuale testo del provvedimento opera una scelta precisa, che è da noi pienamente condivisa, introducendo nell'articolo 6 il sistema della polizza di utenza ed ed escludendo qualsiasi tipo di cauzione. Noi riteniamo che le altre questioni suscettibili di discussione - e in merito alle quali abbiamo anche presentato alcuni emendamenti -, pur avendo una indubbia rilevanza, non siano tuttavia tali da giustificare un riesame globale del provvedimento, ma possano essere valutate e definite in questa sede, senza necessità di ricorrere ad ulteriori rinvii.

SERVELLO. Le osservazioni del collega D'Angelo si riferiscono alla proposta, avan-

zata dall'onorevole Biagioni, di procedere alla costituzione di un comitato ristretto. Una proposta di questo genere, in verità, era già affiorata nel corso della seduta di ieri. A me però, risulta — come del resto, io credo, a tutti coloro che hanno preso parte ai lavori svoltisi nel corso della passata legislatura — che il provvedimento di cui ci stiamo occupando è stato esaminato già in maniera molto approfondita. Non soltanto, infatti, si sono svolte, a suo tempo, lunghe discussioni in sede legislativa, ma la Commissione ha anche acquisito i pareri di tutte le categorie interessate, dai produttori ai distributori, ai concessionari ed ai consumatori.

A questo punto, se noi desideriamo veramente approvare questo provvedimento, non possiamo rifugiarsi in *escamotages*, come quello di costituire un comitato ristretto. Non esistono, infatti, come ha sottolineato l'onorevole D'Angelo problemi sostanziali da risolvere, una volta che si sia deciso di escludere il sistema della cauzione. Restano soltanto da definire alcune questioni di metodo e di merito che la Commissione, a mio parere, è pienamente abilitata ad affrontare e risolvere subito.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che, a mio avviso, l'alternativa costituita dalla costituzione di un comitato ristretto non può essere presa in considerazione, in quanto scorretta sul piano regolamentare. Non mi sembra che, particolarmente in una situazione come quella presente, caratterizzata da un avanzato stadio di elaborazione della materia in esame, si possa invocare il ricorso ad una soluzione di tal genere. Semmai l'alternativa che si pone è tra l'opportunità di procedere senz'altro all'ulteriore esame del provvedimento e quella di affidare al relatore, assistito — se del caso — dai rappresentanti di gruppo, l'incarico di compiere ulteriori accertamenti circa l'atteggiamento dei diversi gruppi interessati.

SERVELLO. Accolgo la prima parte del suo chiarimento, signor Presidente, ma per quanto concerne la seconda parte, mi sembra che la soluzione che ella delinea non elimini, in sostanza, gli inconvenienti cui darebbe luogo la costituzione di un comitato ristretto.

PRESIDENTE. Ho soltanto prospettato una questione formale, di correttezza sul piano regolamentare.

SERVELLO. Come ho già detto, io sono dell'avviso che la Commissione in sede legi-

slativa dispone di tutti i poteri per decidere e quindi portare a termine l'esame del disegno di legge. Nel corso della seduta di ieri abbiamo potuto ascoltare una relazione particolarmente ricca, pertinente e acuta; a questo punto, mi sembra che noi disponiamo degli strumenti necessari per assumere le opportune decisioni, nel presupposto che il Governo sia in grado — come io ritengo — di esprimere il suo parere sui pochi sostanziali emendamenti che sono stati preannunziati nel corso della seduta di ieri. In conclusione, sono dell'avviso che si debba decidere per la prosecuzione del dibattito. Vorrei, tra l'altro, ricordare che proprio in questa prospettiva si è deciso di convocare la Commissione per l'odierna seduta.

BIAGIONI. Desidero chiarire all'onorevole D'Angelo che la mia richiesta non voleva significare tornare a discutere sulla cauzione o meno. Questo problema è stato superato, poiché già nella passata legislatura la cauzione fu giudicata come un sistema improponibile.

PELLICANI MICHELE. Vorrei ribadire la posizione del mio gruppo, che era favorevole al provvedimento nella scorsa legislatura e lo è ancora oggi proprio per le finalità positive che il disegno di legge persegue. Naturalmente sono contrario alla proposta dell'onorevole Biagioni, sia per quanto riguarda la costituzione del comitato ristretto (e ciò per le ragioni illustrate dal nostro Presidente) sia per quanto riguarda un'eventuale consultazione delle società anche da parte del solo relatore. Non ritengo che ciò sia utile; ma questo lo ha già detto il relatore meglio di me. Io penso che il disegno di legge al nostro esame interessi il consumatore e non le società. Ora, se queste erano d'accordo nella passata legislatura ed oggi non lo sono più, è proprio per il problema della cauzione: si vuole evidentemente guadagnare tempo nel tentativo di reintrodurla. Noi socialisti eravamo contrari a questa e lo siamo tuttora. Pertanto riteniamo che il provvedimento debba essere approvato nel più breve tempo possibile con gli emendamenti presentati anche dal gruppo comunista.

ERMINERO. Il sistema della cauzione è stato scartato dalla Commissione, come risulta dagli atti della passata legislatura. Neanche allora si trattava di accettarla o no, essendosi ritenuto che, ove fosse stata accettata, la cauzione avrebbe comportato un onere che

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972

sarebbe gravato sull'utente. Il punto di discrepanza nel presente disegno di legge non riguarda il problema della sicurezza, bensì quello di trovare una formula giuridica che consenta alle aziende di tornare in possesso del famoso 3 per cento di bombole disperse. La discussione quindi verte sullo strumento della polizza che nella precedente discussione si riteneva non oneroso, ma che ora da alcune lettere che abbiamo ricevuto è definito assai oneroso, tanto che l'onorevole D'Angelo, in considerazione di questo fatto, ha affermato che della determinazione del prezzo del gas liquido deve interessarsi il CIP.

Onorevole Pellicani, lei ha detto che le aziende non c'entrano e che pertanto non è necessario sentirle; io ritengo invece che consultarle sia fondamentale, proprio per come è formulato il disegno di legge.

PELLICANI MICHELE. Ai fini del provvedimento, le aziende non c'entrano.

RIGHETTI, *Relatore*. Onorevole Erminero, vorrei porle una domanda interlocutoria. Ammesso che io acceda mentalmente al suo discorso, quali sono sulla base dell'ampia documentazione alla quale ella si è riferito, le proposte nuove e diverse che sono state fatte per regolare questa materia? Le rispondo io: nessuna.

ERMINERO. Questo perché, scartata la cauzione per considerazioni politiche da parte della Commissione, il problema è di approfondire l'articolo 6, e cioè vedere se la polizza assicurativa sia lo strumento tecnicamente più idoneo per garantire il mantenimento dei parchi bombole ed inoltre il minimo danno non all'utente — in quanto questo disegno di legge non diminuisce il prezzo del gas all'utente — ma alle aziende. L'utente non ne trae alcun vantaggio, in quanto la polizza di assicurazione, in caso di danno, è prevista fin d'ora. Il problema è di vedere come i danni si ripartiscano tra le aziende per l'accertamento di chi era in possesso delle bombole. Pertanto queste aziende c'entrano, in quanto costituiscono il primo destinatario del disegno di legge.

PELLICANI MICHELE. Che cosa hanno da dire di nuovo?

ERMINERO. Non so che cosa abbiano da dire, o meglio, qualcosa hanno detto: per esempio di sopprimere l'articolo 6. Si possono

trovare anche altre soluzioni e per questo io credo che le aziende possano essere riascoltate.

PELLICANI MICHELE. L'articolo 6 pregiudica la cauzione: ecco perché siete contrari.

ERMINERO. Tutti siamo contrari alla cauzione.

PELLICANI MICHELE. Allora dimostriamo di esserlo.

ERMINERO. Ma come si può essere tanto sicuri che l'articolo 6 sia la forma più perfetta per regolare la materia?

PELLICANI MICHELE. Ieri lo era.

D'ANGELO. I documenti, poi, li abbiamo già esaminati.

ERMINERO. Volevo semplicemente rispondere all'onorevole Pellicani per il discorso che ha fatto sulle aziende. Secondo me, queste costituiscono il primo destinatario di questo disegno di legge.

PELLICANI MICHELE. Perché non consultiamo, oltre alle aziende, tutti i consumatori, essendo questi gli altri, o meglio i veri destinatari del provvedimento?

ERMINERO. Vorrei ribadire che l'adozione del sistema previsto dal disegno di legge non crea alcun vantaggio, dal punto di vista economico, per il consumatore.

MATTA. Sarò brevissimo. Io ritengo che il provvedimento in esame, quali che siano i giudizi che se ne possano dare, ha un carattere altamente sociale. Potrei citare, in proposito, la mia esperienza personale: io esercito la professione forense nella città di Palermo, ed attualmente assisto alcune famiglie che hanno dovuto sopportare le conseguenze, invero gravissime, dello scoppio di bombole di gas. Ebbene, debbo dire che, purtroppo, numerosi cavilli e difficoltà di vario genere sono stati avanzati da parte delle società, soprattutto in ordine alla questione della responsabilità (si disquisisce, infatti, se le bombole che hanno causato i sinistri appartengono ad una determinata società, oppure ad un'altra). In presenza di una situazione di tal genere, mi sembra che si debba opportu-

namente sottolineare il carattere sociale di un provvedimento che tende a mettere finalmente ordine in questo settore. Ora, da parte di qualche collega si è avanzata la proposta di ascoltare il parere delle società interessate. Io ritengo che ciò sarebbe addirittura offensivo per tutti noi. La Commissione è riunita in sede legislativa, e non ha alcun bisogno di ascoltare il parere di chicchessia: è essa che ha il potere di decidere, che può e deve imporre il suo orientamento. La Commissione dispone di tutti gli strumenti che sono necessari per pervenire ad una decisione. Io sono dell'avviso che si debba procedere nell'esame, dibattendo i punti controversi, emendando se necessario il testo del provvedimento: ma deve essere chiaro che siamo noi ad elaborare il testo legislativo.

Io non ho fatto parte di questa Commissione nel corso della passata legislatura, ma ho sentito diversi colleghi affermare che a suo tempo il problema in discussione è stato sciverato ed approfondito in tutti i suoi aspetti e che sono stati anche raccolti i pareri dei gruppi interessati. Tra l'altro, sembra che in passato le società interessate erano favorevoli al provvedimento; oggi sento dire che le stesse società forse non sono più favorevoli a certi principi stabiliti nel testo in esame, e che pertanto sarebbe opportuno procedere ad un riesame di taluni aspetti. A questo punto, mi sembra che, se non altro per una ragione di serietà, sia necessario procedere nella discussione. Si potrà, come ho detto, dibattere qualche aspetto del provvedimento, ed eventualmente emendare il testo: ma occorre senz'altro evitare ulteriori indugi.

BIAGIONI. La mia proposta tendeva semplicemente ad un breve rinvio per un ulteriore esame di alcuni aspetti del provvedimento. Mi sembra pertanto che essa non sia in contrasto con l'impostazione delineata dall'onorevole Matta, che ammette la possibilità di riesaminare qualche aspetto del testo in esame. Io ritengo che tale riesame dovrebbe vertere soprattutto su una nuova formulazione dell'articolo 6, fermo restando il principio dell'esclusione del sistema della cauzione. Al collega Matta, tra l'altro, vorrei ricordare, che le bombole non scoppiano mai: è sempre il gas che scoppia...

PRESIDENTE. Onorevole Biagioni, ella intende proporre formalmente un rinvio della discussione?

BIAGIONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione la proposta dell'onorevole Biagioni, che consiste nella richiesta di un breve rinvio del seguito della discussione, al fine di poter acquisire ulteriori elementi di valutazione, soprattutto in merito all'argomento trattato nell'articolo 6.

(E respinta).

Passiamo quindi all'esame degli articoli del disegno di legge. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilità di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 15 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà (bombole) riempite nel proprio impianto, nonché di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma, che alla data della entrata in vigore della presente legge dispongono di serbatoi fissi aventi capacità inferiore al limite indicato nel comma stesso, debbono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere all'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la modifica della concessione per aumentare la capacità volumetrica complessiva dei serbatoi fissi, con l'osservanza delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Sulle domande presentate ai sensi del comma precedente l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

I titolari delle concessioni di cui al primo comma che non presentino la domanda entro il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo, decadono dalla concessione.

Per le imprese titolari di più concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto (di cui al primo comma del presente articolo tra capacità volumetrica dei serbatoi fissi e capacità complessiva dei recipienti da riempire) si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti nei vari impianti.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972

Gli onorevoli D'Angelo, Milani e Talassi Giorgi Renata hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « 15 per cento », con le altre: « 10 per cento ».

Ricordo che, nel suo intervento in sede di discussione sulle linee generali, l'onorevole D'Angelo ha illustrato questa proposta di modifica, che consiste in una diminuzione dei limiti minimi di capacità volumetrica dei serbatoi fissi di cui i gestori degli impianti debbono disporre. In sostanza, questo emendamento tende a favorire le piccole e medie aziende.

RIGHETTI, Relatore. Vorrei ricordare che, in una prima fase di elaborazione del provvedimento, era prevalso l'orientamento di stabilire la percentuale di stoccaggio sul livello del venti per cento. È evidente che ci troviamo di fronte ad una disposizione volta a garantire la continuità nel servizio di distribuzione; bisogna quindi dire che la suddetta percentuale del venti per cento fu riconosciuta, a questi fini, largamente eccedente se rapportata ad un valore corrispondente ad una normale, « fisiologica », disponibilità del prodotto. Attualmente il testo del disegno di legge prevede un limite del quindici per cento, ma già in sede di comitato ristretto nella scorsa legislatura si era pervenuti alla conclusione che tale limite potesse ulteriormente abbassarsi, fino a raggiungere il valore del dieci per cento. Io ritengo, nella mia qualità di relatore, che il limite del dieci per cento possa costituire una sufficiente garanzia, se si tengono presenti le ragioni obiettive che presiedono alla norma in esame. Pertanto non ho motivo di esprimere un parere contrario sull'emendamento in questione, riterrei, anzi, di formulare un giudizio in linea di massima positivo, rimettendomi comunque al parere della Commissione.

IOZZELLI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento D'Angelo. Ha facoltà di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Servello.

SERVELLO. Io ritengo che la modifica proposta dai colleghi del gruppo comunista non sia tale da inficiare o comunque mutare

sostanzialmente i termini del provvedimento. Pertanto voterò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Angelo ed altri all'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che, dopo la modifica testé apporata, è del seguente tenore:

ART. 1.

I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilità di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà (bombole) riempite nel proprio impianto, nonché di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma, che alla data della entrata in vigore della presente legge dispongono di serbatoi fissi aventi capacità inferiore al limite indicato nel comma stesso, debbono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere all'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la modifica della concessione per aumentare la capacità volumetrica complessiva dei serbatoi fissi, con l'osservanza delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Sulle domande presentate ai sensi del comma precedente l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

I titolari delle concessioni di cui al primo comma che non presentino la domanda entro il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo, decadono dalla concessione.

Per le imprese titolari di più concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto (di cui al primo comma del presente articolo tra capacità volumetrica dei serbatoi fissi e capacità complessiva dei recipienti da riempire) si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti nei vari impianti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Chiunque senza disporre di un proprio impianto di riempimento e di travaso intende esercitare con recipienti propri la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti deve chiedere la concessione al prefetto o al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a secondo che l'attività debba essere svolta in una sola o in più province.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma decadono dalla concessione qualora entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione non dimostrino all'autorità concedente di:

a) essere proprietari di un parco bombole rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327;

b) avere stipulato con il titolare di una concessione di un impianto di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti un contratto, della durata di almeno un anno, per il riempimento e la manutenzione delle proprie bombole;

c) aver adempiuto gli obblighi previsti nell'articolo 5 della presente legge.

Gli onorevoli D'Angelo, Milani e Talassi Giorgi Renata hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire dalle parole: « la concessione al prefetto » fino alla fine del comma, con le parole: « l'autorizzazione a norma della legge 6 luglio 1971, n. 426 »;

Al secondo comma sostituire la parola: « concessioni » con l'altra: « autorizzazioni ».

ERMINERO. Perché l'emendamento al primo comma abolisce la distinzione fra una o più province?

D'ANGELO. Perché la legge n. 426 regola anche le ipotesi previste dalle parole che con l'emendamento vengono soppresse. Infatti nella legge n. 426 in alcuni casi è previsto l'intervento del Ministero.

SERVELLO. Vorrei capire il pensiero del proponente che, se non erro, ieri ha affermato di voler fare rientrare la concessione prevista dall'articolo 2 nella disciplina del commercio. Ricordo che la legge n. 426 differenzia nettamente il settore petrolifero dagli altri settori commerciali (ed io mi ero battuto in sede di comitato ristretto ed in Commissione per

fare rientrare anche quel settore nell'ambito della disciplina generale del commercio). Mi sembra quindi contraddittorio questo che porterebbe alla creazione, nell'ambito di uno stesso settore che ha diverse articolazioni, di due forme diverse di concessione o di autorizzazione, che dir si voglia. Pertanto, pur essendo in linea di principio d'accordo, io ritengo che si debba avere un minimo di coerenza legislativa, oltre che operativa, con la decisione presa in precedenza. A meno che non si modifichi tutto il sistema, non possiamo non legiferare nel senso del disegno di legge.

IOZZELLI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Vorrei dire che il Ministero ritiene, anche per le considerazioni svolte dall'onorevole Servello, inassimilabile il settore della distribuzione dei gas di petrolio liquefatti alla disciplina del commercio, in quanto reputa che in tale settore prevalga il carattere di servizio pubblico. Pertanto, come avviene per i depositi di carburante, si ritiene che il sistema della concessione ministeriale sia il più idoneo. Sono quindi contrario all'emendamento.

DAMICO. Per le attività di servizio pubblico intervengono, poi, altre leggi che sono costrittive nei confronti dei distributori, i quali sono più commercianti. Noi vogliamo invece salvaguardare al distributore, nell'ambito della disciplina del commercio prevista nella legge n. 426, il titolo di commerciante a tutti gli effetti. Per coerenza, insistiamo sull'emendamento al primo comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Erminero ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: « la concessione » sopprimere le parole: « al prefetto o »; dopo le parole: « dell'artigianato », sopprimere le parole: « a secondo che l'attività debba essere svolta in una sola o in più province ».

ERMINERO. Poiché è prevedibile e facile lo sconfinamento nel settore della distribuzione, è opportuno che sia un'unica autorità, in questo caso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a rilasciare la concessione.

SERVELLO. Con l'emendamento dell'onorevole Erminero noi burocratizziamo ancora di più le procedure, in quanto il Ministero è già sovraccarico di competenze, di varia natura, e se deve assorbire altre centinaia di

pratiche, è indubbio che ciò porterà ad un ritardo enorme nel rilascio delle concessioni. Io penso che il Ministero non si voglia assumere altre competenze. Inoltre salteremmo un grado di ricorso, perché se il prefetto nega la concessione, il richiedente può sempre ricorrere al Ministro dell'industria fino ad arrivare al Consiglio di Stato.

RIGHETTI, Relatore. La ragione della mia opposizione è di ordine pratico. Ritengo che l'intento, pur lodevole, dell'onorevole Erminero verrebbe frustrato nel senso che le procedure sarebbero molto più lunghe e complesse, recando un danno obiettivo.

IOZZELLI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Vorrei pregare l'onorevole Erminero di non insistere nel suo emendamento, in quanto stabilire un'unica autorità può provocare un ritardo nel rilascio della concessione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Angelo ed altri al primo comma, sul quale hanno espresso parere contrario sia il relatore, sia il Governo.

(È respinto).

L'emendamento D'Angelo al secondo comma è quindi da considerarsi precluso. Onorevole Erminero, insiste per la votazione del suo emendamento?

ERMINERO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2 nel suo complesso.

D'ANGELO. Il nostro gruppo si asterrà dalla votazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge già esercitano con reci-

pianti propri, senza disporre di un impianto di riempimento e di travaso, la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole, debbono chiedere, ai sensi del precedente articolo 2, la concessione prevista dall'articolo stesso entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sulle domande presentate ai sensi del precedente comma l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

Il titolare della concessione ottenuta ai sensi del presente articolo decade dalla concessione stessa qualora non adempia a quanto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 2, entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione.

Gli onorevoli D'Angelo, Milani e Talassi Giorgi Renata hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo ed al terzo comma, sostituire la parola: « concessione », con l'altra: « autorizzazione ».

Questo emendamento è da ritenersi precluso in seguito alle deliberazioni adottate dalla Commissione in merito all'articolo 2 ed agli emendamenti a questo presentati.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 3.

D'ANGELO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Alla tabella, allegato A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è aggiunto dopo il n. 135 il seguente:

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	Note
135-bis	Articolo 2 legge 10 dicembre 1954, numero 1164	Concessione per l'esercizio con recipienti propri della distribuzione e della vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole			Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
		Tassa di rilascio ed annuale:			
		a) per parchi bombole di consistenza non superiore a 20.000 unità	5.000	ordinario	
		b) per parchi bombole di consistenza superiore a 20.000 unità	10.000	identico	

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,

concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è aggiunto, dopo il n. 89, il seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	Note
89-bis	Concessione per l'esercizio con recipienti propri della distribuzione e della vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole			Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
	Tassa di rilascio ed annuale:			
	a) per parchi bombole di consistenza non superiore a 20.000 unità	15.000	ordinario	
	b) per parchi bombole di consistenza superiore a 20.000 unità	30.000	identico	

DAMICO. Vorrei soltanto che il Governo fornisca qualche chiarimento in merito al suo emendamento. Nel testo del disegno di legge la tassa di rilascio ed annuale di concessione per l'esercizio della distribuzione e della vendita di gas è ragguagliata alla consistenza del parco-bombole: essa, infatti, è di cinquemila lire per parchi-bombole di consistenza non superiore a ventimila unità, e di dieci-

mila lire per parchi-bombole di consistenza superiore. Un criterio di tal genere tende soprattutto a limitare l'incidenza della tassa sul consumo al minuto. Il fatto di portare questi valori a livelli superiori (rispettivamente quindicimila e trentamila lire) può costituire un elemento tale da giustificare, da parte delle società, un aumento dei prezzi di vendita al consumo?

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritengo di no. Vorrei comunque far osservare all'onorevole Damico che l'emendamento presentato dal Governo si limita ad adeguare un riferimento che, nel testo del disegno di legge, è operato nei confronti di una legge successivamente abrogata da un decreto delegato sulla riforma tributaria, e precisamente il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. L'emendamento, cioè, costituisce una specificazione dell'applicazione di tale decreto a questo tipo di tassa sulle concessioni governative o, in altre parole, un adeguamento della tabella alle norme contenute nel decreto. In effetti, l'emendamento proviene dal Ministero delle finanze.

RIGHETTI, *Relatore*. Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento del Governo.

D'ANGELO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 4 del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità non inferiore ai cinque litri, destinati ad uso domestico o industriale, non possono essere detenuti in deposito o messi in distribuzione se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi causati a persone, cose ed animali;

b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi, conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.

L'assicurazione è stipulata per somme non inferiori ai 100 milioni per ogni evento che provochi danni a persone, cose e animali, con un limite di 10 milioni per le persone e di 30 milioni per le cose e gli animali.

Sono esclusi dai benefici derivanti dall'assicurazione di cui al primo comma, lettera b), coloro per i quali è prescritta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'impresa distributrice entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge deve comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli estremi della polizza di assicurazione stipulata. Le eventuali variazioni debbono essere comunicate entro un mese dal loro verificarsi.

Analoga comunicazione deve essere fatta al prefetto competente.

Nei punti di distribuzione e di vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo.

L'onorevole Righetti ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « di 10 milioni », *sostituire le parole:* « per le persone », *con le altre:* « per ogni persona ».

RIGHETTI, *Relatore*. Come ho già detto nella mia relazione, questo emendamento accoglie un suggerimento che la Commissione giustizia ha ritenuto di formulare nel suo parere.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Righetti all'articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso che, dopo la modifica testé apporata, risulta del seguente tenore:

ART. 5.

I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità non inferiore ai cinque litri, destinati ad uso domestico o industriale, non possono essere detenuti in deposito o messi in distribuzione se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e

relativi annessi causati a persone, cose ed animali;

b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi, conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.

L'assicurazione è stipulata per somme non inferiori ai 100 milioni per ogni evento che provochi danni a persone, cose e animali, con un limite di 10 milioni per ogni persona e di 30 milioni per le cose e gli animali.

Sono esclusi dai benefici derivanti dall'assicurazione di cui al primo comma, lettera b), coloro per i quali è prescritta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'impresa distributrice entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge deve comunicare al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato gli estremi della polizza di assicurazione stipulata. Le eventuali variazioni debbono essere comunicate entro un mese dal loro verificarsi.

Analoga comunicazione deve essere fatta al prefetto competente.

Nei punti di distribuzione e di vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo.

(È approvato).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, all'acquirente di gas di petrolio liquefatti in bombole di capacità volumetrica non inferiore ai 5 litri, deve essere consegnata, a cura del venditore, una polizza di utenza, rilasciata dall'impresa distributrice sulla quale sono riportate la denominazione e la sede dell'impresa distributrice, le generalità e il domicilio dell'utente e la forma della copertura assicurativa.

Copia della polizza, sottoscritta dall'utente, contenente l'impegno alla restituzione della bombola in suo possesso o, in mancanza, a pagare all'impresa la somma di lire cinquemila, deve essere conservata dall'impresa distributrice.

Tale copia, che deve essere restituita all'utente all'atto della riconsegna della bombola, costituisce titolo per ottenere ingiun-

zione, provvisoriamente esecutiva, di consegna o pagamento, ai sensi degli articoli 633 e 642 del codice di procedura civile. La polizza di utenza è esente da imposta di registro e bollo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

I distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole possono detenere nei loro negozi solo recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti posti in commercio da imprese che abbiano ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nella presente legge.

Devono altresì disporre di un deposito o di un reparto separato per ogni marca di gas secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di applicazione della presente legge, tenuto conto del numero delle bombole depositate.

L'onorevole Erminero ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

ERMINERO. Io ritengo che la creazione di un deposito o di un reparto distinto per ogni marca di gas costituisca una precauzione inutile. L'istituzione di depositi o reparti distinti potrebbe risultare utile ai fini dell'accertamento delle cause dei sinistri; tuttavia mi sembra che, quando un'esplosione devasta un deposito, sia molto difficile individuare il punto (o il reparto) nel quale si è verificato l'evento che ha causato il sinistro.

RIGHETTI, *Relatore*. Ho già illustrato, nella mia relazione, le ragioni che giustificano l'obbligo sancito dal secondo comma dell'articolo 7. Del resto, anche questo problema fu dibattuto in passato con attenzione. Per la verità, io ritengo che, se si vuole — per un eccesso, sia pur lodevole, di zelo — emendare la disposizione in esame per venire incontro alle esigenze dei piccoli distributori, si potrebbe sopprimere il riferimento alla parola « deposito ». In tal modo, l'obbligo sarebbe limitato alla disponibilità di reparti distinti per ogni marca di gas. Una soluzione di questo genere sarebbe accettabile, tenendo conto che essa semplificherebbe le procedure cui debbono sottostare i piccoli operatori del settore; ma alla soppressione integrale del secondo comma il relatore si oppone, per le ragioni già ricordate. Se è vero che l'accertamento delle cause e delle responsabilità dei sinistri

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972

è ardua in regime di distinzione dei depositi, è indubbio però che essa si presenta ancora più difficile in un regime di confusione generale. Considerando quindi anche l'esigenza di una efficace tutela degli utenti, il relatore, mentre non si opporrebbe ad un eventuale emendamento (che però non ritiene di dover presentare egli stesso) soppressivo della parola « deposito », si oppone invece decisamente alla soppressione, *sic et simpliciter*, dell'intero secondo comma dell'articolo 7.

SERVELLO. Condivido le argomentazioni svolte dal relatore e faccio riferimento alla pratica. In sede litigiosa, quando si verificano determinati incidenti, è estremamente difficile stabilire a quali società facciano capo determinate responsabilità. Ora, se aboliamo la dizione « reparto separato », sulla quale ci siamo intrattenuti lungamente nella passata legislatura, cadiamo nell'assoluta incertezza del diritto, che costituirebbe, poi, motivo di procedure sempre più lunghe e di perizie destinate a non fare chiarezza sulle responsabilità. Non so se sia possibile emendare diversamente il testo da come ha prospettato l'onorevole Erminero; comunque ho l'impressione che quella dizione debba essere mantenuta per motivi di chiarezza.

PRESIDENTE. L'onorevole Matta, facendo proprio il suggerimento del relatore, propone il seguente emendamento:

Al secondo comma sopprimere le parole: « di un deposito o ».

ERMINERO. Vorrei sapere che cosa significa in un negozio a stanza unica il reparto separato.

RIGHETTI, *Relatore*. Noi regolamentiamo dei casi generali che in questo caso si dividono in due casi sostanziali, salvo quelli intermedi. Vi è il piccolo distributore, il quale ha un negozio composto di un unico vano e il grosso distributore che beneficia di una attrezzatura più vasta. Ora, noi dobbiamo introdurre una norma che non danneggi il piccolo distributore: e questo comma non lo danneggia, perché in un negozio con un'unica stanza il reparto separato ha il significato di una divisione materiale della stanza. Questo criterio, però, consente all'esercente che ha maggiore disponibilità di locali di avere la possibilità di un accertamento più preciso e puntuale dell'eventuale responsabilità ai fini assicurativi. Si tratta di una norma che, se venisse abolito il termine

« deposito » che è aulico, potrebbe dar luogo ad equivoci piuttosto grossi. In conclusione non si danneggia il piccolo distributore con questa norma, ma si creano condizioni più favorevoli per l'utente nell'eventuale necessità di un accertamento della responsabilità.

PRESIDENTE. Questa sua lucida illustrazione sulla diversità delle situazioni convincerebbe dell'opportunità di non sopprimere la parola « deposito », tanto più che nel comma si parla di un deposito o di un reparto separato. I grandi distributori è meglio che dispongano di un deposito che ha il significato di un ambiente diverso dal negozio, per i piccoli il reparto ha un significato riduttivo, per cui è opportuno prevedere ambedue i termini.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Se questo è l'unanime orientamento della Commissione, esso sarà tenuto presente nel regolamento di applicazione del provvedimento al nostro esame.

MATTA. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo ritiro l'emendamento.

ERMINERO. Vorrei far rilevare che nel secondo comma si prevede il deposito o il reparto separato tenendo conto del numero delle bombole depositate. Voi sapete che la maggior parte del lavoro delle bombole avviene in periodi stagionali: in alcune zone, come in quelle costiere e montane, durante l'estate. Ora, il numero delle bombole è rappresentato da quello medio d'esercizio o da quello che viene stabilito nel periodo estivo? Oltretutto, le bombole vengono messe fuori la porta. Nel modo in cui noi vogliamo regolamentare questo settore, creiamo la camera di scoppio. Io mantengo la posizione contraria che ho espresso precedentemente anche su altri articoli e voglio rilevare che se si teme che scoppino le bombole del depositante, la distinzione è indifferente; oppure si vuole costringere il depositante a tenere una sola marca di gas? Questo è il punto.

SERVELLO. Ed è auspicabile.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il primo comma dell'articolo 7 rappresenta una norma di razionalizzazione nell'ambito dell'indirizzo che si vuole stabilire.

FELICI. Se non ci fossero i depositi o i reparti separati, i distributori dove dovrebbero tenere le bombole?

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Proprio per questo motivo è opportuno che questa norma non venga soppressa.

RIGHETTI, *Relatore*. Non è detto che lo scoppio non possa investire un addetto che si trovi casualmente nell'esercizio. In questo caso bisognerà fare un accertamento sulla responsabilità, e pertanto è opportuno stabilire una norma, che sia il più possibile perfetta, per consentire una maggiore possibilità di individuazione del responsabile.

ERMINERO. L'esplosione nei negozi o nei distributori credo che rappresenti una percentuale minima di danni. Se per il mio impianto di riscaldamento casalingo ho cinque bombole non sono obbligato ad averle della stessa ditta ma devo averle tutte con la polizza assicurativa, così come prescrive l'articolo 6. Se costringiamo anche a tenerle separate, secondo quanto detta il secondo comma dell'articolo 7, non introduciamo alcuna garanzia, ma di fatto incitiamo il rivenditore a rifornirsi di bombole di una sola marca.

RIGHETTI, *Relatore*. Io ritengo che un'esigenza del genere di quella prospettata dal collega Erminero possa essere espressa adeguatamente in un ordine del giorno che inviti il Governo a tener conto di questo aspetto.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono dell'avviso che l'obbligo sancito nel secondo comma dell'articolo 7 possa facilitare eventuali ispezioni. Se, infatti, l'esercente è obbligato a tenere distinte le bombole di gas delle diverse marche, più difficilmente potrà confondere tra queste eventuali altre bombole poste in commercio da imprese che non abbiano adempiuto agli obblighi assicurativi. Io ritengo, per la verità, che in sede di regolamento di applicazione potranno essere studiate quelle formulazioni che siano in grado di soddisfare le esigenze prospettate dall'onorevole Erminero.

PRESIDENTE. Mi sembra che la questione sia stata sufficientemente approfondita. A questo punto la decisione spetta alla Commissione. Onorevole Erminero, insiste per la votazione del suo emendamento?

ERMINERO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 7

di cui il deputato Erminero ha proposto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Erminero s'intende pertanto respinto.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del disegno di legge.

(È approvato)

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Per ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatti, l'utente deve essere in possesso della relativa polizza di utenza.

Gli utenti che detengano recipienti per gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore ai cinque litri devono, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adempiere a quanto disposto nel precedente comma, restituendo le bombole per le quali non abbiano la polizza di utenza.

L'onorevole Righetti ha presentato il seguente emendamento.

Alla fine del secondo comma, aggiungere le parole: « Gli inadempienti sono puniti con l'ammenda di lire 30.000 ».

RIGHETTI, *Relatore*. Anche questo emendamento è stato da me presentato in accoglimento di un suggerimento formulato dalla Commissione giustizia, la quale ha fatto rilevare che la norma, così come delineata dall'attuale testo, è sfornita di sanzione, ed ha sottolineato nel contempo la tenuità della eventuale trasgressione.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Righetti all'articolo 8.

(È approvato).

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, l'articolo 8 che, dopo la modifica testé apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 8.

Per ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatti, l'utente deve essere in possesso della relativa polizza di utenza.

Gli utenti che detengano recipienti per gas di petrolio liquefatti di capacità non infe-

riore ai cinque litri devono, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adempiere a quanto disposto nel precedente comma, restituendo le bombole per le quali non abbiamo la polizza di utenza. Gli inadempienti sono puniti con l'ammenda di lire 30.000.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti deve provvedere, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge, a istruire i propri distributori e addetti nell'uso dei suoi recipienti e dei loro annessi e a rilasciare successivamente a tali distributori e addetti una attestazione dalla quale risulti la conseguita idoneità al compimento delle operazioni connesse alla attività di distribuzione. Tale attestazione, dalla quale deve, altresì, risultare che l'impresa distributrice ha provveduto all'assicurazione della responsabilità civile dei danni conseguenti al compimento delle operazioni connesse all'attività di distribuzione, deve essere esposta nei locali di rivendita.

L'impresa distributrice deve dare immediatamente comunicazione al sindaco del comune in cui il distributore svolge la propria attività dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di cui al primo comma del presente articolo.

Ogni comune deve tenere un elenco aggiornato dei rivenditori in possesso dell'autorizzazione comunale per la vendita dei gas di petrolio liquefatti in bombole con l'indicazione dell'impresa distributrice che ha rilasciato l'attestazione prevista dal primo comma.

Il distributore che intende rivendere nei suoi depositi gas di petrolio liquefatti di marca diversa da quelli dell'impresa che gli ha rilasciato l'attestazione deve darne comunicazione al comune e all'impresa e restituire le bombole, le apparecchiature e i documenti in suo possesso.

Gli onorevoli D'Angelo, Milani e Talassi Giorgi Renata hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « e dei loro annessi », mettere punto. Sostituire quindi la restante parte del comma con la seguente formulazione: « L'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) rila-

scerà agli addetti alla distribuzione una attestazione dalla quale risulti la conseguita idoneità al compimento delle operazioni connesse all'attività di distribuzione ».

L'onorevole Righetti ha presentato il seguente emendamento all'emendamento D'Angelo:

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: « dei recipienti dell'impresa che ha provveduto all'istruzione ».

RIGHETTI, *Relatore*. Propongo all'attenzione dei colleghi, qualora ritenessero di accogliere l'emendamento D'Angelo l'opportunità di modificare previamente l'emendamento stesso nel senso da me indicato. È chiaro, infatti, che se una determinata impresa provvede a sue spese all'istruzione del proprio personale, con riferimento ai dispositivi da essa adottati, tale personale può conseguire l'idoneità solo con riferimento ai dispositivi in questione. È ovvio, quindi, che un lavoratore che passi al servizio di una impresa diversa dovrà conseguire una nuova idoneità.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Angelo, Milani e Talassi Giorgi Renata hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « L'impresa distributrice », con le altre: « L'ANCC ».

Si tratta, evidentemente, di una modifica strettamente conseguente a quella proposta con l'emendamento al primo comma.

Qual è il parere del relatore sull'emendamento D'Angelo al primo comma?

RIGHETTI, *Relatore*. Il relatore non ha motivo di esprimere parere contrario. Desidera rilevare che, in ogni caso, è stato chiarito un punto fondamentale e discriminante, rispetto ad alcune formulazioni proposte in passato al riguardo. Mentre queste ultime, infatti, tendevano ad attribuire all'Associazione nazionale per il controllo della combustione, o ad altri enti od organismi pubblici (alcuni avevano indicato il Corpo dei vigili del fuoco), anche la parte relativa all'addestramento del personale in questione, con tutte le conseguenze negative che si possono immaginare, non soltanto sul piano degli oneri finanziari ma pure con riferimento a difficoltà operative ben prevedibili, l'emendamento in esame, al contrario, si riferisce soltanto alla fase conclusiva dell'addestramento, cioè al rilascio della attestazione di idoneità.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972

Le due ipotesi, come è chiaro, sono profondamente diverse. In riferimento alle minori difficoltà che, rispetto alla prima ipotesi, quest'ultima soluzione comporta, il relatore ritiene di poter esprimere il suo favorevole orientamento.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento in esame, ritenendolo quanto mai opportuno una volta, si intende, che si è chiarito che l'intervento dell'ente pubblico è limitato alla fase conclusiva dell'addestramento.

SERVELLO. Non sono contrario all'emendamento in discussione, ma ritengo che l'approvazione di questo dovrebbe essere accompagnata all'approvazione del subemendamento presentato dal relatore. Spero che i colleghi comunisti siano d'accordo, giacché l'eventuale approvazione dell'emendamento D'Angelo (alla quale, desidero precisare, darò il contributo del mio voto favorevole) e la mancata contemporanea approvazione del subemendamento Righetti darebbe vita ad una norma « zoppa ». In realtà, le due proposizioni si completano a vicenda.

D'ANGELO. Accettiamo che il nostro emendamento sia modificato nel senso suggerito dal subemendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'emendamento Righetti all'emendamento D'Angelo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento D'Angelo così come modificato dall'emendamento testé accolto. Su questo emendamento, hanno espresso parere favorevole il relatore e il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento D'Angelo al secondo comma che costituisce la logica conseguenza dell'approvazione del precedente emendamento.

(È approvato).

SERVELLO. Desidero fare osservare che peccano analogia anche i successivi commi debbono recare la stessa dizione

PRESIDENTE. L'onorevole Righetti, accogliendo l'osservazione dell'onorevole Ser-

vello, ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma dopo le parole: « liquefatti in bombole » mettere punto; sopprimere le restanti parole: « con l'indicazione dell'impresa distributrice che ha rilasciato l'attestazione prevista dal primo comma ».

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Righetti al terzo comma.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Righetti, ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire le parole: « che gli ha rilasciato l'attestazione » con le altre: « per conto della quale ha ottenuto l'attestazione ».

Qual è il parere del Governo ?

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Righetti al quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato.

ART. 9.

Ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti deve provvedere, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge, a istruire i propri distributori e addetti nell'uso dei recipienti e dei loro annessi. L'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) rilascerà agli addetti alla distribuzione una attestazione dalla quale risulti la conseguita idoneità al compimento delle operazioni connesse all'attività di distribuzione dei recipienti dell'impresa che ha provveduto alla istruzione.

L'ANCC deve dare immediatamente comunicazione al sindaco del comune in cui il distributore svolge la propria attività dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di cui al primo comma del presente articolo.

Ogni comune deve tenere un elenco aggiornato dei rivenditori in possesso dell'autorizzazione comunale per la vendita dei gas di petrolio liquefatti in bombole.

Il distributore che intende rivendere nei suoi depositi gas di petrolio liquefatti di marca diversa da quelli dell'impresa per conto della quale ha ottenuto l'attestazione deve darne comunicazione al comune e all'impresa e restituire le bombole, le apparecchiature e i documenti in suo possesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

I recipienti per il contenimento di gas di petrolio liquefatti disciplinati dalla presente legge non possono essere adibiti ad altro uso.

PELLICANI MICHELE. La Commissione giustizia, che ha colmato la lacuna dell'articolo 8, non ha fatto altrettanto per l'articolo 10, in quanto in esso non è prevista alcuna sanzione. Pertanto, o stabiliamo un comma aggiuntivo, o dobbiamo fare un richiamo all'articolo 10 nel secondo comma dell'articolo 11.

RIGHETTI, *Relatore*. Effettivamente questo articolo rientra nella tipologia degli articoli 5, 6, 7 e 9, richiamati dal secondo comma dell'articolo 11; però si dovrebbe prevedere una sanzione meno onerosa.

PATRIARCA. Sono d'accordo di introdurre una sanzione ancora meno onerosa.

RIGHETTI, *Relatore*. Per comodità anticipo che, accogliendo le osservazioni espresse dalla Commissione giustizia, all'articolo 11 presenterò emendamenti che prevedono un'ammenda di lire 200.000 per chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma; potremmo prevedere la suddetta ammenda anche per coloro che adoperassero i recipienti di gas di petrolio liquefatti, per esempio, come galleggianti per la pesca.

PELLICANI MICHELE. Sarei del parere di sopprimere l'articolo 10, poiché non ha senso privo di sanzione.

ERMINERO. Una volta rilasciata la polizza di utenza al consumatore, questi con la bombola può fare quello che vuole, per esempio, un vaso di fiori.

SERVELLO. Il senso di questo articolo è il seguente: se la bombola è stata utilizzata per il contenimento di gas di petrolio liquefatti e accade un incidente, è ovvio che si debba procedere al risarcimento; mentre se l'utente ha utilizzato la bombola per altri usi mettendoci, per esempio, acqua o benzina, la polizza non scatta più. Poiché non viene prevista alcuna sanzione, l'articolo 10 si deve intendere come un chiarimento ai fini dell'assicurazione.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si afferma proprio quanto è stato sostenuto dall'onorevole Servello.

PELLICANI MICHELE. Se l'articolo 10 ha questo significato, allora dobbiamo correggere l'articolo 11.

RIGHETTI, *Relatore*. C'è da dire, per altro, che l'articolo 5 specifica con precisione le ipotesi nell'ambito delle quali opera il regime assicurativo per la responsabilità civile; ed è agevole, pertanto, individuare i casi nei quali eventuali danni, derivanti da uso improprio delle bombole, non possano farsi ricadere nella previsione normativa. L'articolo in questione parla infatti di uso domestico o industriale dei recipienti. In questo senso, l'articolo 10 può considerarsi come una affermazione precettiva.

PRESIDENTE. A suo giudizio, dunque, sarebbe opportuno non procedere alla soppressione dell'articolo in esame?

RIGHETTI, *Relatore*. Io sono dell'avviso che la disposizione di cui all'articolo 10 possa restare in vita, anche se sfornita di sanzione. Si tratta di una proposizione che, comunque, rafforza lo spirito della legge, che è quello di indurre gli utenti a conservare e restituire le bombole.

PRESIDENTE. Non essendo stato presentato alcun emendamento, pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Gli onorevoli D'Angelo, Milani e Talassi Giorgi Renata hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-bis.

Il prezzo di vendita al consumo dei gas di petrolio liquefatti in bombole viene determinato dal Comitato interministeriale prezzi

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972

(CIP), a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

D'ANGELO. Ho già illustrato questo articolo aggiuntivo nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali.

RIGHETTI, *Relatore*. Mi riferisco, per ragioni di brevità, alle osservazioni formulate, nel corso della passata legislatura, dall'allora relatore sul provvedimento, onorevole Baldani Guerra. Non sembra cosa opportuna introdurre in un provvedimento di questo genere una norma che evidentemente esula, nella sua fondamentale e specifica importanza, dalle finalità che il provvedimento stesso si propone di conseguire. Vorrei anche osservare che la materia trattata dall'articolo aggiuntivo è in un certo senso preclusa (non uso questa parola nel suo significato tecnico), in considerazione dell'indirizzo cui si ispira il disegno di legge in esame. Semmai — ma non ignoro che con questa affermazione corro il rischio di passare per ingenuo — la proposta avanzata dai colleghi del gruppo comunista potrebbe costituire oggetto di un ordine del giorno. Pertanto, pur rimettendomi al giudizio della Commissione, esprimo in linea di massima parere contrario all'articolo aggiuntivo in discussione.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È evidente che la finalità cui si ispira l'articolo aggiuntivo in esame è quella di tutelare il consumatore. Il Governo ritiene tuttavia che il fatto di rendere obbligatoria la determinazione dei prezzi da parte del CIP non consentirebbe di raggiungere l'obiettivo auspicato. Vorrei ricordare che già ora il CIP ha la possibilità di intervenire in questo settore, pur senza averne l'obbligo. Del resto nel momento attuale si registra una forte concorrenza che ha portato il prezzo di mercato su livelli che possono senz'altro giudicarsi molto soddisfacenti. Il Ministero ritiene che, rendendo obbligatorio l'intervento del CIP, si correrebbe il rischio di arrecare, senza volerlo, un danno anziché un vantaggio al consumatore, e pertanto invita la Commissione a respingere l'articolo aggiuntivo in discussione.

BRINI. Ciò significa che si valuta l'azione del CIP negativamente, in quanto questo organo agirebbe in funzione anticoncorrenziale.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non ho detto questo. Ho soltanto affermato che

attualmente il CIP ha la possibilità di intervenire, e che rendere obbligatorio tale intervento potrebbe comportare il mancato raggiungimento degli obiettivi desiderati.

ERMINERO. A me sembra, invece, che la proposta contenuta nell'articolo aggiuntivo in esame sia perfettamente adeguata ai criteri ed agli obiettivi cui si richiama il provvedimento. Bisogna ricordare che, sulla base delle norme fin qui approvate, sono stati posti a carico delle società determinati oneri e si è di fatto limitata, per alcuni versi, la concorrenza, pertanto non sarebbe stato inopportuno prendere in considerazione una norma del genere di quella contenuta nell'articolo aggiuntivo proposto dai colleghi del gruppo comunista.

SERVELLO. Ho l'impressione che l'introduzione di una norma quale quella contenuta nell'articolo aggiuntivo in esame, lungi dal consentire il perseguimento delle finalità che si prefiggono i proponenti, condurrebbe al risultato opposto. È noto, infatti, che la concorrenza nel settore del quale ci stiamo occupando è assai vivace (forse anche troppo non a caso, infatti, si parla di « polverizzazione » delle iniziative in questo campo) e consente di mantenere bassi e notevolmente differenziati i prezzi. Ora, se si passasse ad un regime di prezzi determinati in via esclusiva dal CIP, questa concorrenza verrebbe a cessare quasi del tutto. Pertanto, pur comprendendo le finalità che hanno spinto i colleghi del gruppo comunista a formulare la loro proposta, debbo osservare che essa porterebbe, in pratica, a risultati ben diversi da quelli sperati. D'altra parte, io ritengo che le grandi società abbiano maggiori possibilità di influire, anche pesantemente, sulla determinazione dei prezzi effettuata dal CIP piuttosto che di dominare il mercato, il quale spesso le costringe ad adeguarsi ai prezzi praticati dalle medie e piccole imprese.

DAMICO. Come giustamente ricordava il collega Erminero, noi siamo per varare un provvedimento che obiettivamente, lo si voglia o meno (ed io sono dell'avviso che hanno ragione coloro che parlano di « polverizzazione » dei punti di vendita) favorisce la concentrazione.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei ricordare, però, che noi abbiamo deciso di abbassare il limite minimo di capacità dei

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972

serbatoi fissi dal quindici al dieci per cento proprio per evitare una eccessiva spinta alla concentrazione.

DAMICO. Ripeto che il meccanismo previsto dalla legge, pur con tutte le precauzioni che sono state adottate, spinge obiettivamente alla concentrazione. Di fronte ad una simile prospettiva, che contrasta con l'attuale situazione di « polverizzazione », dobbiamo preoccuparci di tutelare i consumatori. In questo senso noi chiediamo l'intervento del CIP. So bene che intorno all'operato di questo organo si sono accese vivaci polemiche; ma non c'è dubbio che noi dobbiamo introdurre un meccanismo che dia una certa garanzia, per quanto concerne il livello dei prezzi, di fronte alla prospettiva di una probabile accelerazione del processo di concentrazione.

PRESIDENTE. Mi sia consentita una breve osservazione. Noi sappiamo che il CIP ha sempre la possibilità di intervenire nel settore, in situazioni di emergenza. Così stando le cose, io mi domando se veramente sia opportuno rendere obbligatorio tale intervento, ciò che senza dubbio accentuerebbe ed esaspererebbe la tendenza alla concentrazione. Questo sarebbe in contraddizione con la premessa da cui sono partiti i colleghi del gruppo comunista nel presentare il loro emendamento all'articolo 1 tendente ad abbassare il limite minimo della capacità dei serbatoi fissi, che era appunto quella di favorire i piccoli e medi operatori. In definitiva, la preoccupazione di tutelare il consumatore in materia di prezzi sarebbe giustificata, a mio avviso, soltanto nel caso che lo Stato non avesse alcuno strumento a sua disposizione per intervenire; ma, come abbiamo visto, la situazione non si pone in questi termini.

DAMICO. Sotto questo aspetto, relativo alla opportunità di non introdurre un intervento obbligatorio del CIP, potremmo concordare con le osservazioni che sono state avanzate...

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Io ritengo che l'articolo aggiuntivo in discussione potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno. Del resto, l'onorevole Damico, in sostanza, ha fatto riferimento ad una eventualità futura, in riferimento alla situazione che sarà determinata dalla applicazione del provvedimento che stiamo esaminando. Quindi è inutile sancire adesso l'intervento del

CIP. Dichiaro invece di accogliere un ordine del giorno, che ove si determinino queste possibilità, impegni il Governo ad intervenire.

D'ANGELO. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo 10-bis; sull'argomento presenteremo un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 o con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5 (primo; secondo e quarto comma), 6, 7 e 9 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 o con l'arresto fino a tre mesi.

La condanna importa sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e la pubblicazione della sentenza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il sindaco, ai quali deve essere trasmessa copia del verbale o del rapporto, possono sospendere, secondo la loro competenza, la concessione o l'autorizzazione sino all'esito del giudizio penale, salvo quanto disposto dall'articolo 140 del Codice penale.

L'onorevole Righetti, accogliendo il parere della Commissione giustizia, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:
« Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000 o con l'arresto fino a due anni ».

PATRIARCA. Non si potrebbe prevedere un regime diverso per le violazioni alle disposizioni degli articoli 1 e 2? L'articolo 1 riguarda i grossi complessi, mentre l'articolo 2 riguarda i piccoli esercenti. Sarei del parere di ridurre a metà l'ammenda e l'arresto per questi ultimi.

PRESIDENTE. La Commissione giustizia ha espresso il parere di abolire l'indicazione del minimo della pena anche per l'ammenda.

RIGHETTI, *Relatore*. Quando ho svolto la relazione, dissi che l'emendamento della Commissione giustizia non lo facevo mio, per tanto chi lo vuole fare proprio, lo faccia.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972

PRESIDENTE. In parte potrebbe venire incontro alle preoccupazioni dell'onorevole Patriarca.

RIGHETTI, Relatore. Resto fermo nella mia idea, in quanto nella stesura del precedente progetto non era previsto il minimo dell'ammenda e la Commissione giustizia fece presente l'opportunità di inserirlo; la Commissione industria, accogliendo questo parere, lo inserì. Comunque io credo obiettivamente che anche in riferimento all'entità della pena detentiva, passare dai due anni previsti dal primo comma dell'articolo 11 per reati di una certa importanza, ai tre mesi previsti dal secondo comma, mi sembra eccessivo. Se vi fosse un orientamento della Commissione al riguardo, non sarei contrario a mantenere per l'ammenda il massimo di due milioni, a sopprimere le 200.000 lire iniziali ed a ridurre ad un anno, anziché a due, l'alternativa della pena detentiva. Mi sentirei di fare una proposta formale limitatamente all'abolizione del minimo dell'ammenda, mentre per la riduzione della pena detentiva vi potrà essere qualche collega che potrà presentare un emendamento. Non ho motivo di farlo io autonomamente.

PRESIDENTE. In questo modo si dà un margine di discrezionalità al giudice, tale da consentirgli di adeguare alla fattispecie concreta l'effettiva sanzione.

PATRIARCA. Io resto del parere che si debba stabilire la metà sia dell'ammenda che della pena. Anche le responsabilità, di cui all'articolo 11, sono diverse.

RIGHETTI, Relatore. Le violazioni sono le medesime, mentre è diversa l'entità dei soggetti. Gli effetti della violazione possono ricadere in modo uniforme sia che si tratti di grossi, sia di piccoli distributori. Non mi oppongo al margine di discrezionalità del giudice. Ritengo, come ho già detto, che debba essere abolito il minimo dell'ammenda, però vorrei rilevare che non vi è un riferimento soltanto al soggetto, ma anche al sinistro che può capitare all'utente sia di un grosso che di un piccolo distributore.

PRESIDENTE. Dall'intervento dell'onorevole Righetti emerge che l'entità oggettiva del reato che viene punito è quella che deve spirare il legislatore nella individuazione della pena, e non già il carattere soggettivo. Questo vale solo nel caso di alcuni reati, ma

mi sembrerebbe discutibile fare una distinzione fra due privati solo perché uno è grosso e l'altro è piccolo.

L'onorevole Patriarca ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: « di cui agli articoli 1, 2 e 3 » con le parole: « di cui all'articolo 1 »;

Aggiungere dopo il primo comma il seguente: « Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 è punito con l'ammenda da lire 50.000 a 500.000 o con l'arresto fino a sei mesi ».

PATRIARCA. Con tali emendamenti intendendo introdurre una diversa valutazione delle violazioni in rapporto alla potenzialità delle imprese.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha formulato il suo emendamento nel seguente testo definitivo:

Sostituire il primo comma con il seguente: « Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con ammenda fino a lire 2 000.000 o con l'arresto fino a due anni ».

RIGHETTI, Relatore. Sono contrario agli emendamenti Patriarca.

IOZZELLI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è contrario agli emendamenti Patriarca e favorevole all'emendamento Righetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Patriarca, cui sono contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Righetti al primo comma al quale è favorevole il Governo.

(È approvato).

Il secondo emendamento Patriarca, aggiuntivo di un comma, è precluso dalle precedenti votazioni.

Accogliendo il parere espresso dalla Commissione giustizia, il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 11 con il seguente: « Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, primo e secon-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972

do comma, 6, 7 e 9 è punito con ammenda fino a lire 1.000.000 o con l'arresto fino a tre mesi ».

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'agricoltura*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Righetti al secondo comma.

(*È approvato*).

L'onorevole relatore propone il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma dell'articolo 11 aggiungere il seguente: « Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, è punito con ammenda fino a lire 200.000 ». L'emendamento costituisce la logica integrazione del precedente in accoglimento del parere della Commissione giustizia.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole.

DAMICO. Dichiaro l'astensione del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Righetti.

(*È approvato*).

A seguito degli emendamenti approvati, l'articolo 11 risulta così formulato:

ART. 11.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con ammenda fino a lire 2.000.000 o con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, 6, 7 e 9 è punito con ammenda fino a lire 1.000.000 o con l'arresto fino a tre mesi.

Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, è punito con ammenda fino a lire 200.000.

La condanna importa sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e la pubblicazione della sentenza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il prefetto, il sindaco, ai quali deve essere trasmessa copia del verbale o del rapporto, possono sospendere, secondo

la loro competenza, la concessione o l'autorizzazione sino all'esito del giudizio penale, salvo quanto disposto dall'articolo 140 del Codice penale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge nel quale dovranno essere indicate anche le norme di sicurezza da osservarsi da parte delle aziende che provvedono al riempimento e alla distribuzione delle bombole per l'uso di gas di petrolio liquefatti.

Il regolamento dovrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative fino a 1 milione di lire, nonché la sospensione della concessione in caso di recidiva.

MILANI. Ritengo che il termine di sei mesi per la emanazione del regolamento contraddica con il termine di 90 giorni stabilito all'articolo 1.

Propongo pertanto il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: sei mesi, *con le altre:* due mesi.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Milani, accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 così emendato.

(*È approvato*).

L'onorevole D'Angelo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione industria,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 967, considerata la crescente diffusione del consumo del gas di petrolio liquefatti in bombole per uso domestico ed usi si-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972

milari; rilevato che tale diffusione ha reso questo prodotto un bene di larga e primaria necessità

impegna il Governo

a seguire attentamente, in rapporto all'applicazione del provvedimento sopracitato, la situazione del settore ed a intervenire prontamente attraverso il CIP a difesa dei consumatori, ogniqualvolta ciò si renda necessario » (0/967/1/12).

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accolgo l'ordine del giorno.

D'ANGELO. Avendo il Governo accolto l'ordine del giorno, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la di-

stribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (967):

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	19
Voti contrari	1

Hanno dichiarato di astenersi 9 deputati.
(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Aliverti, Bernardi, Biagioni, Capra, Caroli, Costamagna, Felici, Girardin, Ippolito, Di Leo, Maina, Matteini, Matta, Misasi, Patriarca, Pellicani Michele, Righetti, Servello, Zanini.

Si sono astenuti:

Bastianelli, Brini, Catanzariti, Damico, D'Angelo, Fibbi Giulietta, Mancuso, Milani, Talassi Giorgi Renata.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO